

## CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

La regolamentazione sull'uso dei locali scolastici ha, negli anni, subito modificazioni, mantenendo, però, quale punto fermo, la possibilità che dette strutture e porzioni di esse possano essere concesse in uso solo "fuori dagli orari scolastici".

Originariamente, l'utilizzo degli edifici scolastici per altri usi era regolato dal regio Decreto n. 1297/28.

Con la L. 4 agosto 1977, N. 517, veniva stabilito, all'art. 12, che gli edifici e le attrezzature scolastiche potevano essere utilizzate **fuori dell'orario scolastico** per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Tale assetto è stato mantenuto e trasfuso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994) il quale, all'art. 96, comma 4, ancora vigente, ribadisce che **"...Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile"...**

La stessa norma (art. 96 D.Lgs.297/94), ai commi successivi, stabiliva che **"Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio"** (comma 5) ed, inoltre che **"...Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose"** (comma 6).

Con Direttiva N. 133/1996 e, successivamente, con DPR n. 156 del 9-4-1999 con lo scopo di incentivare **le scuole** ad iniziative di carattere culturale, veniva precisato il ruolo "centrale" della scuola *come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio ed, a tal fine, suggeriva di collaborare con gli Enti locali, stabilendo la competenza dei Consigli di Circolo e d'Istituto a deliberare su tali attività.*

Con il riconoscimento dell'Autonomia Scolastica, la prospettiva, **riservata all'istituzione scolastica**, di iniziative dirette a promuovere la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile si è ulteriormente espansa, pur continuando a riconoscere nella "scuola" il soggetto promotore o co-promotore di tali iniziative.

Con il decreto interministeriale n. 44/2001, infine, vengono emanate direttive relativamente agli aspetti gestionali ed amministrativi, stabilendo:

- a. Il Consiglio di circolo o di Istituto ha competenza nell'esprimere i criteri cui il dirigente deve attenersi nel concedere a terzi l'uso dei locali scolastici "appartenenti all'istituzione scolastica" (art. 33);
- b. **Previsione dell'utilizzazione temporanea dei locali e fuori dall'orario scolastico dell'istituto forniti dall'ente competente.** L'utilizzazione deve avvenire nel rispetto della destinazione d'uso della scuola. L'utilizzatore assume la custodia dei beni concessi in uso e si impegna a stipulare un polizza per la responsabilità civile derivante dalle attività svolte.

**Orbene, va da sé che in base alle norme sopra richiamate la concessione in uso a terzi dei locali scolastici rientri tra le attività “negoziali” riconducibili in capo al “Dirigente Scolastico” e non già all’Ente locale che pone a disposizione la struttura per le attività scolastiche.**

Così come, dalla lettura del Decreto Interministeriale 44/2001 (art. 33) ne deriva che il Consiglio di Circolo non approva alcuna “convenzione” ma si limita a dettare istruzioni generali per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di terzi.

**Analogamente, la Giunta Comunale non ha alcuna competenza nella “concessione in uso” dei locali e delle attrezzature scolastiche, rientrando tale competenza nelle funzioni assegnate al Dirigente Scolastico, il quale deve operare in conformità dei criteri e dei limiti imposti dal Consiglio di Circolo (art. 33, n. 2, lett. c).**

A dimostrarlo è la stessa Amministrazione Comunale, la quale qualora avesse individuato in capo all’Ente la competenza, avrebbe certamente stipulato la “concessione” previa approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale. Cosa mai avvenuta.

Detto ciò, tuttavia, va specificato che l’illegittimità della concessione in uso dei locali è data dalla assoluta chiarezza della lettera della norma, rimasta inalterata nel tempo e tuttora vigente, la quale precisa che l’utilizzo dei locali, da parte di terzi, possa avvenire esclusivamente **fuori dagli orari scolastici**, così come stabilisce che la possibilità di utilizzo debba essere, comunque, **precario e temporaneo**, a priori escludendo la possibilità di concessioni che tramutino, l’utilizzatore terzo, in possessore a tutti gli effetti dell’immobile, come invece avvenuto.